

Vincenzo Cardone
Francesco Bassolino
Felicio De Luca
Mattia Rusciano

STUDIO NIGRO
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

Roberto Lorusso Caputi
Ciro Ferdinando De Luca
Giuseppina D'Alterio
Michele Sorrentino
Amelia Gerla
Mirka Cesnik
Matteo Travaglione
Arturo Ferrara
Roberto Capoluongo
Palma Marsilia
Brigida Ardolino
Cinzia Di Guida

Circolare 5/2020

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Decreto Cura Italia: Misure a sostegno della liquidità delle imprese

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con il **DL n. 18 del 17.03.2020** (pubblicato in GU n. 70 del 17.03.2020), in vigore dallo scorso 17.03.2020, sono state introdotte **numerose novità per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso attraverso misure a sostegno della liquidità delle imprese**. In particolare:

- a) **l'art. 49** rafforza ed estende l'utilizzo del Fondo di Garanzia per le PMI, di cui alla L. 662/1996, attraverso alcune modifiche alla disciplina ordinaria che rimarranno operative per **9 mesi dall'entrata in vigore del Decreto**;
- b) **L'art 56** dispone, a favore di microimprese e PMI (c. 5), la sospensione delle scadenze delle esposizioni debitorie non deteriorate (c. 4) alla data di entrata in vigore del decreto.

Le novità introdotte dall'art. 49

Di seguito illustriamo le principali novità in materia di sostegno alla liquidità delle imprese introdotte dall'art. 49 del DL n. 18/2020:

l'art. 49 rafforza ed estende l'utilizzo del Fondo di Garanzia per le PMI, di cui alla L. 662/1996, attraverso alcune modifiche alla disciplina ordinaria che rimarranno operative per **9 mesi dall'entrata in vigore del Decreto**:

- a) l'importo massimo garantito è aumentato a 5 milioni per singola impresa;
- b) la garanzia è concessa a titolo gratuito, sospendendo l'obbligo di versamento di commissioni al Fondo, ove previste;
- c) per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro
- d) sono ammissibili alla garanzia del fondo anche operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza almeno per il 10% del debito residuo;
- e) ...omissis
- f) la garanzia sarà allungata automaticamente nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlate all'emergenza COVID-19;
- g) la valutazione per l'accesso al Fondo è effettuata esclusivamente sul modulo economico finanziario, consentendo così di ammettere al Fondo anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all'epidemia;
- h) è prevista l'eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni al di sotto di una soglia fisiologica di operazioni deliberate e non perfezionate;
- i) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

- j) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti dall'epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti;
- k) sono ammissibili alla garanzia del fondo nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo è concesso gratuitamente e senza valutazione;
- l)omissis
- m) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

I privati possono contribuire a incrementare la dotazione del Fondo PMI, ai sensi del comma 2.

Le novità introdotte dall'art. 56

Di seguito illustriamo le principali novità in materia di sostegno alla liquidità delle imprese introdotte dall'art. 56 del DL n. 18/2020:

L'art 56 del D.L. 18 del 17.03.2020 dispone, a favore di microimprese e PMI (c. 5), la sospensione delle scadenze delle esposizioni debitorie non deteriorate (c. 4) alla data di entrata in vigore del decreto, in relazione alle seguenti misure di sostegno finanziario :

- n) apertura di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29.02.2020, o se superiori alla data di pubblicazione del decreto (17.03.2020) è stabilito che non vi potrà essere alcuna revoca fino al 30.09.2020, sia con riferimento alla parte del finanziamento utilizzata che quella ancora da utilizzare;

- o) prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30.09.2020, sono prorogati fino al 30.09.2020 alle medesime condizioni;
- p) per i mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale, anche se perfezionati mediante il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing aventi scadenza anteriore al 30.09.2020 è sospeso fino al 30.09.2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni è dilazionato secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Le imprese, al fine di ottenere le misure di sostegno finanziario previste dall'art. 56 dovranno presentare apposita comunicazione alle banche o intermediari finanziari corredata da autocertificazione in cui dichiarano di aver subito temporanee carenze di liquidità **quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia** (c. 3).

La moratoria non genera nuovi o maggiori oneri per le banche e poichè riguarda crediti non deteriorati, è neutrale sul giudizio della qualità del credito, salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a rivedere il giudizio sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di moratoria.

Di seguito si riportano il fac simile della domanda da inoltrare alla banca ed il fac simile dell'autocertificazione per attestare la carenza di liquidità derivante dall'emergenza sanitaria.

FAC SIMILE COMUNICAZIONE ALLE BANCHE PER LA FRUIZIONE DELL'ART. 56 DL 18/2020

Spett.le NOMBANCA

Via pec:

Via e mail

Io sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ e residente a _____

Via _____ n° ____, nella sua qualità di (titolare o legale rappresentante) della _____, corrente in _____, Via _____ n. ____, Codice Fiscale _____

COMUNICA

di volere usufruire integralmente (ogni eccezione esclusa) e con decorrenza dal 17 marzo 2020 delle seguenti disposizioni previste dall'art. 56 1 e 2 comma del Decreto Legge 17 Marzo 2020 n. 18, entrato in vigore e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 17 Marzo 2020 stesso

a) non revocabilità sino al 30 Settembre 2020 per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, alla data del 17 marzo 2020 sia degli importi accordati che per la relativa parte utilizzata che per quella non ancora utilizzata,

b) proroga dei contratti, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni in essere, per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020,

c) sospensione (dell'intera rata o della sola quota di capitale) sino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza prima del 30 settembre 2020; per detti contratti il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione sarà dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti;

I requisiti soggettivi richiesti dall'art. 56 del Decreto Legge 18 del 17 Marzo 2020 sono certificati mediante l'allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.p.r. 445 del 2000).

....., li

p. _____

.....

FAC SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIETA'

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Io sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ e residente a _____

Via _____ n° ____, nella sua qualità di (titolare o legale rappresentante) della _____, corrente in _____, Via _____ n. ____, Codice Fiscale _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARO

- di essere una Micro, Piccola o Media Imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia
- di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Legislativo 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

.....

(luogo, data)

Il dichiarante

.....

Lo Studio resta a disposizione per approfondimenti e chiarimenti.

Cordiali saluti

Napoli, 23 marzo 2020